

CODICE ETICO E REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DEI CONTRIBUTI DA PUBBLICARE

Art. 1

(Premessa)

1. La Rivista giuridica interdisciplinare *Archivio giuridico Filippo Serafini*, conformandosi al *Regolamento per la classificazione delle Riviste nelle aree non bibliometriche* dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e alle *guidelines* elaborate dal *Committee on Publication Ethics* (COPE), adotta la procedura di revisione tra pari (*peer review*) con sistema doppiamente cieco (*double blind*): l’Autore non conosce l’identità dei Revisori e questi ultimi non conoscono quella dell’Autore.

2. Le procedure di revisione sono formalizzate in modo da garantire integrità e etica della pubblicazione scientifica, trasparenza, autonomia di Revisori e, in generale, assenza di conflitti di interesse.

3. Ciascuna parte coinvolta nei processi di revisione dei contributi e di pubblicazione della Rivista (Autori, Redattori, Revisori, Editore) è tenuta a conoscere e a condividere quanto previsto nel presente Codice etico al fine di assicurare buone prassi di pubblicazione scientifica.

Art. 2

(Responsabilità editoriali della Direzione)

1. La Direzione è responsabile della decisione di pubblicare i contributi sottoposti alla Rivista, secondo le politiche editoriali della Rivista stessa e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Nell’assumere le proprie decisioni, la Direzione della Rivista si avvale del supporto di almeno due Revisori esterni di cui all’art. 5.

3. Se la Direzione ovvero uno o più componenti del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista identifica o riceve una segnalazione di un problema rilevante in merito a errori, imprecisioni, conflitto di interesse, controversie sulla paternità dell’opera (*authorship disputes*), ovvero a casi di cattiva condotta (*misconduct*) come riproduzione di testi altrui o riproposizione di testi propri già pubblicati (*text recycling*) o pubblicazione ridondante (*redundant/duplicate publication*), che coinvolgano uno o più Autori, ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione, all’Autore e all’E-

ditore, in modo che si intraprenda ogni azione necessaria per chiarire la questione, espletando indagini e consentendo alla persona interessata di difendersi. La Direzione può, a seconda dei casi, decidere di rifiutare il manoscritto (*rejection*) ovvero, se il contributo è già stato edito, di pubblicare una correzione (*correction*) o una ritrattazione (*retraction*), definendo la questione secondo le *guidelines* elaborate dal *Committee on Publication Ethics*. Le misure adottate possono essere precedute dalla pubblicazione di un'«espressione di preoccupazione» (*expression on concern*), qualora la Direzione reputi necessario avvisare i lettori in merito ad indagini ovvero ad azioni in corso, il cui esito potrebbe influenzare l'attendibilità dei contenuti pubblicati nella Rivista.

4. La Direzione garantisce l'indipendenza della procedura di revisione anche nelle ipotesi in cui siano pubblicati contributi di membri della Direzione, del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista.

Art. 3

(Consenso e doveri dell'Autore)

1. Con l'invio del contributo scientifico alla Redazione, l'Autore esprime il consenso a sottoporre il testo alla valutazione di docenti e di esperti del settore scientifico disciplinare di riferimento o di settori affini, esterni agli organi della Rivista e scelti dalla Direzione nel rispetto della regola della revisione tra pari. I nominativi dei Revisori sono resi noti in un elenco pubblicato nell'ultimo fascicolo annuale della Rivista, garantendo il loro anonimato.

2. L'Autore assicura che la sua opera sia pienamente originale e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri Autori, che esse siano adeguatamente parafrasate o letteralmente riprodotte nel testo con precisi riferimenti in nota. L'Autore ha l'obbligo di citare le pubblicazioni rilevanti ai fini della redazione del contributo proposto. I manoscritti basati su ricerca originale devono essere corredati di un accurato resoconto delle indagini svolte, nonché di una adeguata argomentazione del risultato scientifico perseguito.

3. I manoscritti trasmessi alla Direzione della Rivista non devono essere stati pubblicati come materiale protetto da *copyright* in altre Riviste. I manoscritti in corso di valutazione non devono essere sottoposti ad altre Riviste ai fini della pubblicazione. In caso contrario la Direzione, oltre alle misure previste nell'art. 2, c. 3, può decidere di

non accettare altri manoscritti presentati dal medesimo Autore per un periodo di tempo corrispondente a due anni, decorrente dalla data nella quale è comunicata all'Autore la sanzione comminata in conseguenza dell'infrazione commessa.

4. L'Autore (o gli Autori), una volta inviato il manoscritto, concorda che, in caso di pubblicazione, i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, siano trasferiti alla Rivista e all'Editore.

5. Nel manoscritto l'Autore è tenuto a segnalare l'esistenza di conflitti economici o conflitti di interesse di diversa natura che possano influenzare i risultati o l'interpretazione dello stesso manoscritto. Le fonti di supporto economico devono essere espressamente indicate.

6. La paternità letteraria del manoscritto è limitata a coloro che:
a) danno un contributo sostanziale all'ideazione, alla progettazione, all'analisi e all'interpretazione dello studio; b) redigono l'articolo o lo revisionano criticamente in relazione a importanti contenuti intellettuali; c) approvano la versione finale del contributo da pubblicare. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-Autori, secondo l'ordine stabilito da questi ultimi, indicando l'apporto specifico di ciascuno allo studio e alla pubblicazione. Uno o più co-Autori, se designati quali responsabili dell'integrità del lavoro nel suo complesso, devono garantire che i nominativi di tutti i co-Autori siano inclusi nel manoscritto, che ciascuno di essi abbia preso visione ed approvato la versione definitiva dello stesso e concordi in merito alla sua presentazione per la pubblicazione. Altre persone che hanno contribuito allo scritto, pur non essendo Autori, è opportuno siano menzionate tra i ringraziamenti.

7. Qualora un Autore riscontri inesattezze ovvero errori significativi, anche se commessi in buona fede, nel contributo pubblicato, ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Direzione della Rivista e all'Editore, cooperando al fine di correggere o di ritrattare il contributo stesso.

Art. 4
(Procedura di revisione)

1. La proposta di pubblicazione è trasmessa alla Direzione da uno dei componenti del Comitato direttivo o direttamente dall'Autore tramite:

- a) invio del contributo in lingua italiana o straniera;
- b) invio dell'*abstract* del contributo in lingua italiana ed inglese, con traduzione del titolo in lingua inglese e indicazione di parole chiave in lingua italiana ed inglese (dal minimo di 3 al massimo di 5).

Abstract e parole chiave possono essere eventualmente redatte, oltre che in inglese, in un'altra delle principali lingue veicolari del dibattito scientifico.

2. Gli Autori dei prodotti pubblicati sulla Rivista devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri, ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni, ovvero ancora dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale, manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell'origine culturale e della matrice accademica degli Autori.

3. La Direzione effettua una selezione preliminare in ordine alle proposte da sottoporre alla valutazione, potendo decidere di non pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza, senza discriminazioni basate su razza, origine etnica, cittadinanza, orientamento religioso, politico o scientifico degli Autori. Pertanto, ancora prima di procedere alla valutazione del contributo, la Direzione ne accerta la pertinenza all'ambito dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, o valuta (in caso di pertinenza del contributo ad altri settori scientifici) se il tema trattato possa comunque essere di interesse per gli studiosi dei settori di riferimento della Rivista.

4. La Redazione, in caso di valutazione positiva dei requisiti di cui al c. 3 previamente espressa dalla Direzione, invia il contributo dell'Autore in forma anonima a due Revisori, ad esso almeno pari, indicando il termine di consegna della scheda di valutazione debitamente compilata e firmata.

Art. 5

(Criteri di selezione dei Revisori)

1. I Revisori sono individuati tra studiosi, in ruolo e fuori ruolo, italiani e stranieri, esperti dei settori scientifico-disciplinari della Rivista, che siano disponibili ad esaminare in tempi brevi il contributo sottoposto alla loro valutazione, e che accettino espressamente i criteri e le modalità previste per l'espletamento del loro compito.

2. I Revisori restano in carica fino a rinuncia o revoca dell'incarico.

3. Non possono essere affidate revisioni di singoli articoli ai componenti della Direzione, del Comitato direttivo e della Redazione della Rivista. In casi eccezionali, la revisione del contributo può essere affidata ad uno dei componenti del Comitato scientifico.

4. La Direzione della Rivista, pur nel rispetto dell'anonimato dell'Autore e dei Revisori, assicura che a questi ultimi non siano sottoposti manoscritti rispetto ai quali abbiano o possano avere conflitti di interesse.

Art. 6

(Contributi sottoposti a valutazione e accettati dalla Direzione)

1. Sono sottoposti a revisione i contributi pubblicati in ciascun fascicolo della Rivista nella sezione *Miscellanea*, eccettuati quelli enumerati nel c. 2. I contributi valutati riportano nella prima pagina in nota l'annotazione "*Contributo sottoposto a valutazione*".

2. La Direzione, o il Comitato scientifico a maggioranza, può assumere in casi eccezionali direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo. In particolare possono non essere sottoposti a valutazione i contributi:

a) di Autori italiani e stranieri di riconosciuto prestigio accademico, o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organi nazionali, europei ed internazionali anche confessionali (essi riporteranno di regola in calce l'annotazione "*Contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scientifico dell'Autore*");

b) già editi in altre Riviste o in lavori collettanei, di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'Autore e dell'Editore della pubblicazione (con in calce l'annotazione "*Contributo accettato dalla Direzione e pubblicato per cortesia dell'Autore e dell'Editore*", l'indicazione degli estremi della Rivista o opera collettanea nelle quali il contributo è stato pubblicato e l'eventuale precisazione "*già sottoposto a valutazione*");

c) le relazioni a Congressi, Convegni, Tavole rotonde organizzate dalle associazioni scientifiche di riferimento della Rivista, di rilevanza nazionale ed internazionale, per le quali non sia di fatto possibile osservare la regola dell'anonimato dell'Autore (con in calce l'annotazione "*Il Contributo, accettato dalla Direzione per impossibilità di garantire l'anonimato nella procedura di revisione tra pari, costituisce la Relazione tenuta al Congresso...*").

3. Non sono sottoposti a revisione i contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali, ad esempio, le schede bibliografiche, le rassegne storiografiche, le recensioni di volumi, gli interventi in *forum* e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più Autori.

Art. 7

(Criteri di valutazione del manoscritto)

1. Ai fini della valutazione, è necessario che i prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina si segnalino per l'originalità, l'ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell'analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito nazionale e/o internazionale (ove rilevante per la disciplina).

2. La valutazione dei Revisori non può tenere conto delle convinzioni personali, degli indirizzi teorici o delle appartenenze di scuola dell'Autore, ma verifica soltanto: a) l'originalità dell'impianto metodologico e dei risultati; b) la correttezza degli stessi; c) l'ampiezza della conoscenza critica della dottrina e della giurisprudenza; d) la coerenza interna formale (tra titolo, sommario e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'Autore); e) la chiarezza dell'esposizione.

Art. 8

(Doveri dei Revisori)

1. Gli esperti scelti come Revisori si impegnano:

- a) ad osservare scrupolosamente i criteri indicati nell'art. 7;
- b) a trattare il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e a distruggere tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma della Redazione che esse sono state ricevute;
- c) a non rivelare ad altri quali scritti hanno giudicato;
- d) a non diffondere tali scritti nemmeno parzialmente e a non utilizzare informazioni e idee acquisite mediante la revisione per finalità scientifiche ovvero personali;

e) ad assegnare per ognuno dei cinque parametri prefissati un punteggio variabile dal minimo di 1 al massimo di 5, utilizzando l'apposita scheda trasmessa dalla Redazione, ad uso esclusivo e riservato della medesima. Un giudizio favorevole alla pubblicazione presuppone che la qualità complessiva del contributo risulti 'buona' (vale a dire un punteggio complessivo non inferiore a 15).

f) a formulare un sintetico giudizio sul contributo, che tenga conto dei criteri di cui all'art. 7 e sia espresso in modo chiaro e motivato con obiettività, prudenza e rispetto al fine, se necessario, di aiutare l'Autore a migliorare la qualità ed il valore scientifico del suo lavoro. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve essere preferibilmente accompagnata da una corrispondente citazione.

g) a comunicare alla Direzione o alla Redazione della Rivista gli elementi emersi dopo la valutazione del contributo, nel caso in cui essi influiscano sull'esito del giudizio previamente espresso.

2. Il Revisore selezionato, che ritenga di non avere la competenza necessaria per valutare il manoscritto assegnato ovvero che non sia in grado di adempiere al suo incarico nei tempi richiesti, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Rivista, rinunciando a partecipare al processo di revisione o inoltrando una richiesta di proroga dei termini di espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui i Revisori individuino la paternità del saggio e versino in una posizione di conflitto di interesse derivante da precedenti rapporti di concorrenza, di collaborazione o altro tipo di collegamento con gli Autori e gli enti di appartenenza o comunque di afferenza, sono tenuti a rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione della Rivista.

4. I Revisori sono tenuti a comunicare alla Direzione della Rivista se sussista una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione significativa tra il manoscritto da valutare e qualunque altro documento pubblicato di cui hanno conoscenza personale.

Art. 9

(Esiti della valutazione)

1. Gli esiti della valutazione possono essere:

- a) *"non pubblicabile"*;
- b) *"non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa"*;

c) “*pubblicabile dopo modifiche/integrazioni, da specificare nel dettaglio*”;

d) “*pubblicabile*” (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali adottati dalla Rivista).

2. L'esito della valutazione e i giudizi espressi dai Revisori sono comunicati all'Autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato dei Revisori. Nell'ipotesi di cui alla lett. d), la Redazione comunica all'Autore l'esito della valutazione.

3. Nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), i Revisori hanno il compito di identificare la presenza di riferimenti bibliografici rilevanti per il contributo sottoposto a valutazione, non citati ovvero non adeguatamente considerati dall'Autore.

4. Qualora l'esito della valutazione sia “non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa” (b) o “pubblicabile dopo modifiche/integrazioni, da specificare nel dettaglio” (c), i Revisori si rendono disponibili a valutare una seconda volta il manoscritto già esaminato, al fine di accertare se la nuova versione dello stesso manoscritto presentata dall'Autore possa considerarsi “pubblicabile”.

5. Sulla scorta dei dati della scheda e del giudizio sintetico espresso dai Revisori, la Direzione, una volta accertata l'osservanza dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 e l'adempimento dei doveri dei Revisori di cui all'art. 8, decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o respingerlo in aderenza al giudizio espresso dai Revisori. In casi assolutamente eccezionali, la valutazione di “non pubblicabilità” dei Revisori potrà non essere vincolante, sempre che la Direzione e almeno due componenti del Comitato scientifico la ritengano non adeguatamente motivata e decidano, pertanto, di sottoporre il contributo all'esame di un ulteriore Revisore.

6. Qualora i giudizi espressi dai Revisori siano tra loro discordanti, la Direzione invia il contributo ad un terzo Revisore. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte del terzo Revisore, il contributo non può essere pubblicato. Nel caso di giudizio positivo espresso dai primi due Revisori o, in caso di discordanza, di giudizio positivo conforme espresso dal terzo Revisore, la decisione finale sulla pubblicazione spetta alla Direzione.

Art. 10
(Doveri di riservatezza)

1. I Revisori e i componenti della Direzione, del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo la chiusura del processo di revisione e l'eventuale pubblicazione dello scritto.

2. I componenti della Direzione, del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti inviati ad alcun soggetto diverso da Autori, Editore, Revisori potenziali e incaricati della valutazione e membri degli organi della Rivista, a seconda dei casi.

3. Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti alla Rivista e non ancora pubblicato deve essere trattato come un documento riservato. Esso non può essere usato dai membri della Direzione, del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista nonché dai Revisori potenziali e incaricati della valutazione per proprie ricerche, senza il consenso dell'Autore.

4. La documentazione relativa ai contributi sottoposti a valutazione ed in seguito pubblicati, agli scritti respinti a seguito di decisione assunta dalla Direzione e a quelli respinti una volta concluso il processo di revisione è conservata negli archivi a cura della Redazione della Rivista, garantendo la riservatezza dei rispettivi contenuti.

Il presente *Codice etico e Regolamento per la revisione dei contributi da pubblicare* è consultabile nella pagina *web* ufficiale della Rivista, a cura dell'Editore.

Roma, lì 4 ottobre 2019

Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni